

AVVISO ALLA CITTADINANZA

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici e ai gestori di pubblico servizio è vietato sia richiedere sia rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e gestori di servizio (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Pertanto, tutti gli uffici pubblici possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, ecc.) è ordinariamente previsto il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa Allegato A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con 'istituzioni private' (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai) sempre che queste lo consentano (art. 2, D.P.R. 445/2000).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si pagano né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.

1° gennaio 2012